

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 29/01/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34548-le-pensioni-nel-2013>

Autore: Vita Ettore

Le pensioni nel 2013

Le pensioni nel 2013

Sintesi: Perequazione delle pensioni per l'anno 2013 - Rivalutazione delle prestazioni a favore d'invalidi civili, ciechi e sordomuti - Adeguamento dei limiti reddituali - Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono l'età prevista per l'assegno sociale - Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici -Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati - Periodicità di pagamento delle pensioni - L'età per le nuove pensioni.

❖ **Perequazione delle pensioni per l'anno 2013. Circ. INPS 28/12/2012, n. 149**

Gli effetti della cura della crisi si ripercuotono anche sulla rivalutazione delle pensioni. L'art. 24, comma 25 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n.214, ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta, nella misura del 100%, solo ai *"trattamenti pensionistici d'importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS"*. Per le pensioni d'importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato¹.

Il decreto², emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha fissato nella misura del 2,7 per cento l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2012 e ha previsto un aumento

¹ ARTICOLO 24. (*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*).

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi della presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

del 3,0% da attribuire alle pensioni per l'anno 2013, nei limiti di cui sopra, salvo conguagli a consuntivo.

Considerato che per il 2012 le pensioni erano state rivalutate del 2,6%, l'INPS ha attribuito un residuo 0,1% e il conguaglio a credito, eventualmente, spettante è stato posto in pagamento con la rata di gennaio 2013.

La perequazione per l'anno 2013 è stata attribuita come da prospetto:

Perequazione pensioni per 2013

	aumento del 3 %	fino a € 1.443,00
Dal 1°gennaio 2013	aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia	oltre € 1.443,00 e fino a €1.486,29 è garantito l'importo di €1.486,29
	nessun aumento	oltre € 1.486,29

2 Decreto del 16 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 2012.

Dal 1° gennaio 2013 l'aumento del 3% è stato attribuito alle pensioni d'importo fino a € 1.443,00³ fino al raggiungimento del limite massimo della fascia.

Per le pensioni d'importo compreso tra € 1.443,00 e € 1.486,29⁴ è garantito l'importo di € 1.486,29.

Per le pensioni d'importo superiore a € 1.486,29, non è stato concesso alcuno aumento, in conformità alla disposizione legislativa richiamata.

Conseguentemente, tali pensioni sono state messe in pagamento nello stesso importo lordo del dicembre 2012, che poi è il medesimo del dicembre 2011.

Ovviamente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica si è tenuto conto di tutti i trattamenti

3 trattamento minimo al dicembre 2012 per tre (481,00 * 3)

4 Importo trattamento minimo gennaio 2013 per tre (495,43 * 3)

pensionistici del soggetto, presenti nel Casellario centrale delle pensioni gestito dall'INPS.⁵

In occasione del rinnovo, l'INPS ha adeguato anche gli assegni di mantenimento all'ex coniuge e/o ai figli trattenute direttamente sulla pensione, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione.

A tal proposito, si evidenzia come il mancato coordinamento tra le norme in molti casi ha determinato la paradossale situazione che nello stesso tempo in cui la pensione dell'obbligato rimane congelata e, quindi perde valore reale, l'indennità dell'ex coniuge è adeguata all'indice di svalutazione.

❖ **Rivalutazione delle prestazioni a favore d'invalidi civili, ciechi e sordomuti – Adeguamento dei limiti reddituali.**

Per le prestazioni a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti si applicano coefficienti di rivalutazione specifici per questo tipo di prestazioni.

Tali **prestazioni** sono state aumentate del **2,31%** corrispondente alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2011 -luglio 2012 e lo stesso periodo dell'anno precedente.

5 Tra le pensioni erogate dall'INPS, non rientrano nel cumulo le categorie VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INV CIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL.

I limiti di reddito per il diritto alle prestazioni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del **3,2%**, corrispondente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati e operai, riferito al periodo agosto 2011 - luglio 2012 e lo stesso periodo dell'anno precedente.

Il limite di reddito per il diritto all'**assegno mensile degli invalidi parziali** è quello stabilito per la pensione sociale di **€ 4.738,63** (art. 12 legge n. 412/1991)⁶.

Per **l'invalidità civile totale**, è da segnalare un'importante **novità**. Dal gennaio 2013 l'INPS prende in considerazione anche i **redditi del coniuge**, uniformandosi a un ormai consolidato indirizzo della Corte di Cassazione e dei Tribunali.

In materia si era creata una situazione paradossale. La magistratura disconosceva il diritto alla pensione ove il reddito coniugale superasse il limite previsto dalla legge (**€ 16.127,30** per il 2013), di contro l'INPS considerava solo il reddito individuale del richiedente la prestazione, uniformandosi acriticamente a un precedente indirizzo del Ministero dell'Interno che aveva gestito l'invalidità civile. Quindi si creava, qualora i redditi del coniuge fossero determinanti, una discriminazione tra l'invalidità riconosciuta in fase amministrativa e l'invalidità riconosciuta in sede giudiziaria.

Un'ulteriore complicazione nasceva nei casi in cui la sentenza disconosceva il diritto alla pensione per motivi reddituali e riconosceva il diritto all'indennità di accompagnamento, svincolata

⁶ Come si può rilevare la normativa è particolarmente variegata e complessa. Andrebbe semplificata e armonizzata.

dal reddito. In tali casi, infatti, le procedure informatiche dell'INPS non consentivano la liquidazione della sola indennità di accompagnamento. Ciò è stato causa di numerosi pignoramenti, disguidi e ritardi per i malcapitati cittadini.

Ora, superando diffuse resistenze, a seguito di ripetute sentenze della Cassazione⁷, l'Istituto di previdenza si adegua all'indirizzo della Corte, sia pure con una nota inserita nelle corpose tabelle relative all'adeguamento delle pensioni e dei limiti reddituali ai rispettivi indici ISTAT. Sarebbe auspicabile, per assicurare trasparenza e uniformità di comportamento sul territorio, almeno un messaggio chiarificatore alle Sedi periferiche, dando contezza anche dell'adeguamento delle procedure e della modulistica.

Spiegare i motivi che hanno indotto l'INPS a cambiare il proprio orientamento in materia potrebbe essere utile anche per tacitare quanti parlano di colpo di mano, di decisione meramente amministrativa, di affronto al Parlamento, di mancanza di qualsiasi fondamento giuridico e così via⁸.

⁷ La Corte di Cassazione nelle sentenze del 25 febbraio del 2011 n. 4677 e dell'1-03-2011 n. 5003 afferma che, per la pensione degli invalidi civili totali, il reddito da tenere in considerazione non è solo quello personale, ma anche quello dell'eventuale coniuge, seguendo pertanto la stessa logica prevista per la pensione sociale.

⁸ Il 12 gennaio su un giornale si è gridato allo scandalo asserendo che "chi ha un'invalidità vera i 275,87 euro al mese che gli concede l'INPS li spende tra medicine, ausili (pannolini, carrozzelle, ecc.) e badanti". Il giornalista ignora che gli invalidi totali (anche se non percepiscono la prestazione) hanno l'esenzione dai ticket, che i pannolini e ausili vari li concede l'ASL. V'è da aggiungere che chi ha bisogno della badante oltre alla pensione ha diritto all'indennità di accompagnamento, svincolata da qualsiasi reddito.

A mio avviso questi rilievi appaiono privi di pregio giuridico, anche se in materia sarebbe auspicabile un'iniziativa dell'INPS volta a stimolare il Legislatore a emanare una norma chiarificatrice e a ripensare l'impalcatura delle prestazioni legate al reddito.

In vero, la normativa in materia è farraginosa a causa di una stratificazione di leggi spesso contraddittorie che necessitano di essere armonizzate e semplificate. In particolare in tema di rilevanza dei redditi sarebbe necessario un disboscamento della normativa e una semplificazione capace di porre fine a un costoso contenzioso e rendere il sistema equo, di facile applicazione e controllo.

Credo che non sia più giustificabile una diversa valutazione delle voci che compongono il reddito a seconda delle prestazioni, né i vari distinguo sui redditi da valutare.

In linea generale, credo che il Legislatore dovrebbe estendesse a tutte le prestazioni legate al reddito il principio in base al quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito familiare, magari adeguandone i limiti.

Infatti, come sottolinea la Cassazione nella sentenza n° 4423/2012, “l'attribuzione di un rilievo preclusivo dell'intervento pubblico al reddito familiare, di cui i singoli componenti beneficiano, discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico, ugualmente intesi alla tutela dell'uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell'art. 3 Costituzione”.⁹

Prestazione	Note	Importo	Reddito personale	Reddito coniugale

⁹ Il 12 gennaio 2013 il Ministero ha diramato il seguente comunicato.

	ciechi assoluti ricoverati	275,87	
Ciechi civili con sola pensione	ciechi parziali, ricoverati e non ricoverati	298,33	16.127,30
Ciechi civili con sola indennità speciale	Ciechi parziali, ricoverati e non ricoverati	196,78	indipendente dal reddito
ciechi civili con pensione e indennità di accompagnamento	Ciechi assoluti non ricoverati	846,16	indipendente dal reddito
	Ciechi assoluti ricoverati	275,87	16.127,30
	Ciechi parziali ricoverati e non ricoverati	846,16	indipendente dal reddito
Ciechi civili con pensione e indennità speciale	Ciechi < di 18 anni ricoverati e non ricoverati	275,87	16.127,30
Ciechi civili con solo assegno a vita	Ciechi parziali	204,73	7.753,56
Ciechi civili con sola indennità di accompagnamento	Ciechi assoluti < e > 18 anni ricoverati e non ricoverati	846,16	indipendente dal reddito
Sordomuti con pensione e	Sordomuti ricoverati e non	275,87	16.127,30

A seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (peraltro non a sezioni riunite e comunque contrario a quanto affermato sino a pochi anni fa dalla stessa Corte), con la Circolare 149 del 28 dicembre 2012, l'Inps ha deciso di applicare, a partire dal 1 gennaio 2013, un requisito reddituale che, ai fini del riconoscimento delle pensioni di inabilità per gli invalidi civili assoluti, tiene conto non solo del reddito del richiedente ma anche di quello del coniuge. Il nuovo orientamento rende quindi molto più difficile l'accesso al beneficio.

La circolare ha comprensibilmente creato forte preoccupazione sociale in quanto il nuovo indirizzo si pone in antitesi con quanto operato negli ultimi trent'anni, in coerenza con i pronunciamenti della stessa Corte di Cassazione degli anni precedenti.

La Corte, peraltro, pone in evidenza l'esistenza di normative diverse per le prestazioni riservate agli inabili totali e parziali. Inoltre, se le sue sentenze fossero recepite soltanto attraverso provvedimenti amministrativi, si dovrebbe applicare un'unica soglia reddituale per l'accesso alla prestazione di inabili single e inabili coniugati, il che porrebbe evidenti problemi di equità. E' quindi convinzione di questo Ministero che il problema debba essere affrontato in modo organico e socialmente equo attraverso un intervento normativo.

Dal momento che un tale intervento è attualmente reso impossibile dallo scioglimento anticipato delle Camere, il Ministro ha avviato un'istruttoria, iniziata lo scorso 7 gennaio con una prima riunione tecnica coordinata dal Sottosegretario Guerra, e ritiene che ogni decisione al riguardo debba essere presa solo a seguito del completamento dell'istruttoria.

In questo senso, il ministro Elsa Fornero ha inviato una lettera ai vertici dell'INPS, chiedendo di valutare (pur nel rispetto dell'autonomia dell'Istituto) tutti gli aspetti giuridici, di merito e di equità connessi all'applicazione della nuova soglia reddituale almeno fino al completamento dell'istruttoria stessa (incluse le implicazioni relative alle erogazioni effettuate in aderenza al precedente orientamento giurisprudenziale).

indennità di comunicazione	ricoverati	249,94	indipendente dal reddito
Sordomuti con indennità di comunicazione	< e > 18 anni con sola indennità	249,04	indipendente dal reddito
Sordomuti con solo pensione	Sordomuti > 18 anni	275,87	16.127,30
Invalidità civile totale	Invalidi totali ricoverati e non ricoverati	275,87	16.127,30
Invalidi civili con assegno di assistenza	Invalidi parziali non occupati, non titolari di pensione diretta	275,87	4.738,63
Invalidi civili totali con indennità di accompagnamento	Invalidi totali non ricoverati gratuitamente	499,27	indipendente dal reddito
Invalidi civili con sola indennità di accompagnamento	Invalidi totale < e > 18 anni non ricoverati; invalidi parziali con indennità di accompagnamento con cecità parziale (Corte Cost. 346/89)	499,27	indipendente dal reddito
Invalidi civili parziali con indennità di frequenza	Invalidi parziali < 18 anni	275,87	4.738,63
Lavoratori affetti da talassemia major e, drepanocitosi con anzianità contributiva => 520 sett. E almeno 35 anni di età	talassemia major drepanocitosi	495,43	indipendente dal reddito
Aumento ex art. 70, comma 6, l. 388/2000		10,33	5.884,10
Incremento al milione (età compresa tra 60 - 65 anni)		356	8.214,31
Aumento prestazioni ciechi totali (età compresa tra 60 - 65 anni)		333,54	8.214,31

Aumento prestazioni ciechi totali ultra sessantacinquenni e ciechi parziali > 70 anni	442,3	8.214,31	13.964,21
Aumento ciechi totali > 65 anni nati prima 1-1-31	279,73	8.214,31	13.964,21
Aumento ciechi totali > 65 anni nati dopo il 31-12-30	263,81	8.214,31	13.964,21

❖ **Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono l'età prevista per l'assegno sociale.**

Dal gennaio 2013 aumenta l'età anagrafica per la trasformazione delle prestazioni agli invalidi civili in assegni sociali, che dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 è fissata in **65 anni e 3 mesi**, come stabilito dal D.M. del 6 dicembre 2011.

La novità discende dall'art.18, c. 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 nel quale si stabilisce che il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale e dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all'incremento della speranza di vita, come disposto dall'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010.

In conseguenza della normativa succitata **si innalza anche il limite temporale entro il quale possono essere concesse le prestazioni di invalidità civile** in argomento, che passa da 65 anni a 65 anni e 3 mesi.

Sul punto si richiama il messaggio INPS n. 16587 del 12 ottobre 2012.

❖ **Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995.**

La materia in argomento è stata oggetto di estemporanei e demagogici rilievi critici su alcuni giornali e siti, anche di rilevanza nazionale. Alcuni hanno censurato l'INPS, parlando ironicamente di regalo di Natale agli inabili, per essersi l'Istituto di previdenza uniformato all'orientamento della Cassazione nel considerare rilevante il reddito del coniuge ai fini dell'erogazione della pensione d'inabilità agli invalidi totali. Ma questa è materia del tutto diversa, da noi trattata in altro articolo.

Altri, evidenziano una presunta iniquità, giacché il limite reddituale sarebbe basso. Hanno persino insinuato che l'INPS avrebbe emanato la circolare durante le festività per dare meno rilevanza anche a questo grave vulnus ai cittadini inabili. La verità è che hanno confuso il requisito del carico dell'inabile con un presunto reddito familiare che qui non è preso in alcuna considerazione.

Il **reddito da prendere in considerazione**, infatti, è solo quello del soggetto inabile.

Per l'anno 2013 il limite di reddito per essere considerati **"a carico"**, ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all'importo annuo di **€ 16.127,30**.

Tale importo discende dalla normativa che, per l'accertamento del requisito del "carico" ai fini della liquidazione della pensione ai superstiti, a decorrere dal 1° novembre 2000, richiama il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali.

Qualora i figli inabili siano anche titolari di assegno mensile di assistenza personale e continuativa ai pensionati d'inabilità (detto accompagnamento), ai sensi dell'art. 5 della legge 12 giugno 1984 n. 222, il limite suindicato va aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a € 510,83 mensili dal 1° gennaio 2012 (l'importo di questo tipo di accompagnamento è più alto rispetto a quello previsto per gli invalidi civili).

L'accompagnamento in parola spetta ai titolari di pensione d'inabilità che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

In tali casi, pertanto, dal 1° gennaio 2013 all'importo di **€16.127,30** deve essere sommato quello dell'indennità di accompagnamento pari a € 510,83 per 12 mensilità.

Per approfondimenti, si rinvia a quanto disciplinato con nota operativa Inpdap n. 49/2008.

❖ **Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati**

Per il 2013 il **limite di reddito**¹⁰ annuo per la maggiorazione sociale, di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

10

Pertanto, considerato che la **maggiorazione** ammonta a **1.773,72** euro annui (**136,44 mensili**) e che il Trattamento minimo ammonta a euro 6.440,59 annui, per l'anno 2013 il limite di reddito personale per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari a euro **8.214,31**.

Il limite di **reddito coniugale**, invece, è di **€ 13.964,21**, dato dalla somma tra il reddito personale e l'ammontare dell'assegno sociale che è pari a euro 5.749,90.

Trattamento minimo	Maggiorazione sociale	Limite personale	Assegno sociale	Limite coniugale
6.440,59	+ 1.773,72	= 8.214,31	+ 5.749,90	=13.964,21

Nei casi limite, l'importo della maggiorazione è dato dalla seguente formula. (Reddito complessivo - (reddito coniuge + reddito personale + importo maggiorazione))/13

L'età per l'attribuzione della maggiorazione è determinata in base alle seguenti fasce di contribuzione.

Settimane di contribuzione	Anni di riduzione	Età alla quale spetta l'aumento
Fino a 129	0	70
da 130 a 389	1	69
da 390 a 649	2	68
da 650 a 909	3	67
da 910 a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

❖ Periodicità di pagamento delle pensioni

Il pagamento delle pensioni è disciplinato della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998.

In base ai criteri fissati dalla delibera, è disposto il **pagamento annuale** nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto sia minore di **5,00 euro**; è disposto il **pagamento semestrale** nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto sia minore di **70,00 euro**.

In tutti gli altri casi il pagamento è a cadenza mensile, con valuta dal primo del mese¹¹.

Il pagamento con valuta al primo del mese, a mio avviso, è causa di numerosi pagamenti indebiti nei casi di decesso che si verificano nella seconda parte del mese precedente. Infatti, non avendo costruito una piattaforma informatica condivisa con gli Enti pagatori, l'INPS è costretta a estrarre le pensioni da porre in pagamento nella prima metà del mese precedente e a trasferire i mandati a banche e poste almeno 10 giorni prima dei pagamenti. Pertanto sono disposti pagamenti anche per persone decedute nel mese precedente, anche nei casi in cui i Comuni trasmettono tempestivamente la notizia del decesso. Questo comporta, da parte degli Enti pagatori, l'accrédito sul conto delle somme ricevute, con possibile rischio di prosciugamento del conto. Nei casi di pagamento allo sportello, infine, si corre il concreto rischio di riscossioni senza titolo da parte dei delegati. Sia nel primo caso che nel secondo, le

11

somme riscosse sono difficilmente recuperabili. Ne è prova il fatto che Banche e Poste devono all'INPS almeno 500 milioni di euro, cui si devono aggiungere altri milioni riscossi in modo fraudolento dai delegati.

Sarebbe auspicabile che il pagamento fosse posticipato almeno al 15 del mese.

❖ **L'età per le nuove pensioni**

La riforma Fornero ha eliminato la pensione di anzianità e innalzata l'età pensionabile.

Il nuovo sistema prevede la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

- **Pensione anticipata**

Nel 2013, gli uomini potranno andare in pensione con **42 anni e 5 mesi** di contributi, le donne con **41 anni e 5 mesi**, a qualsiasi età.

Sono previste però penalizzazioni per chi non ha raggiunto almeno i 62 anni. Infatti, è previsto un taglio della pensione dell'1% per ogni anno che precede il compimento dei 62 anni e del 2% per ogni anno che precede il compimento dei 60.

- **Pensione di vecchiaia**

Crescono di 3 mesi, rispetto al 2012, i requisiti per accedere alla **pensione di vecchiaia**.

Dal 2013, tutti gli uomini e le donne impiegate pubbliche maturano il diritto alla pensione di vecchiaia a **66 anni e 3 mesi**, le donne lavoratrici autonome a **63 anni e 9 mesi** e le donne dipendenti delle aziende private a **62 anni e 3 mesi**.

Negli anni successivi l'età necessaria per la pensione di vecchiaia crescerà di pari passo con le aspettative di vita rilevate dall'ISTAT e le donne raggiungeranno gli stessi requisiti anagrafici degli uomini entro il 2018.

Ettore Vita